

TI_GERICHTE 52.1998.266 vom 21. Juni 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.266

FR: TI_GERICHTE 52.1998.266 du 21 juin 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1998.266 del 21 giugno 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 16

cpv. 1 1. periodo e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente, visto il suo comportamento precedente, non dà garanzia di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. Giusta l'art.

E. 17

cpv. 1bis LCStr la licenza di condurre è revocata a tempo indeterminato se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40). Considerato che ciò non è di facile deduzione, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 ss.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a, pag. 152). 4. Secondo il ricorrente i risultati della perizia psico-tecnica sarebbero stati distorti da preconcetti verso la sua persona e pertanto il referto non si fonderebbe su considerazioni oggettive e provate. A torto. 4.1. _____, laureato in psicologia, è stato designato dal Consiglio di Stato psicologo del traffico perché ne adempiva i requisiti. L'11 agosto 1992 l'incarico gli è stato rinnovato sino al 31 dicembre 1994 ed in seguito tacitamente per periodi di due anni. Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. 4.2. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la perizia psico-tecnica allestita dal lic. psic. _____ appare a questo tribunale attendibile, oggettiva e fondata. Inoltre le conclusioni a cui è giunto il perito sono pure state confermate dalla dr. _____, la quale ha confermato che _____ è negligente nel seguire le regole della circolazione stradale. A suo dire egli non è in chiaro sulla portata dei reati da lui commessi e dimostra un'elevata tendenza a giustificare con fattori esterni i sorpassi di velocità commessi. La spontaneità e la flessibilità, che contraddistinguono il suo carattere, gli creano d'altro canto problemi nell'osservanza delle - rigide - regole della circolazione. La perita ha dunque concluso che al momento attuale è da negare l'idoneità alla guida del peritando, in quanto è da presupporre che con elevata

probabilità egli commetterà ulteriori gravi superamenti della velocità consentita. Essa ha infine proposto di restituire a _____ la licenza di condurre solo dopo che egli si sarà sottoposto a sedute di psicoterapia, durante le quali venga discussa la sua particolare problematica nell'osservare le norme del traffico. Questo tribunale ritiene dunque che le conclusioni a cui sono giunti il lic. psic. _____ e la dr. _____ sono convincenti, credibili e basate su elementi di fatto concreti. 4.3. I precedenti del ricorrente portano questo tribunale all'ulteriore convinzione dell'affidabilità delle due perizie summenzionate. Difatti, nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un conducente che suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto dei suoi trascorsi. In concreto, è incontestato che in passato l'insorgente si è reso autore di numerose e significative violazioni alle norme sulla circolazione stradale e che a più riprese è stato oggetto di provvedimenti amministrativi, senza tuttavia mai mostrare di voler troncare con il passato e rinsavire. Il ritmo serrato delle infrazioni commesse dall'insorgente sfociate in un provvedimento amministrativo comprova l'esistenza di un problema caratteriale di fondo, che le misure precedentemente prese nei confronti del ricorrente non hanno contribuito a risolvere. 4.4. Da quanto esposto discende che il referto dello psicologo del traffico _____ è chiaro e sorretto da una motivazione coerente. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute. 5. _____ contesta gli accertamenti di polizia in merito all'entità dell'eccesso rimproveratogli, in quanto non sarebbero state ossequiate le prescrizioni del DFGP in merito ai controlli di velocità per mezzo di apparecchi radar (cfr. cifra 4.2.1 e 4.2.2 delle istruzioni del 1. febbraio 1995). La contestazione è infondata e smentita dalle prove presenti agli atti. La questione a sapere se il rilevamento dell'infrazione è avvenuto in ossequio alla direttive del DFGP è irrilevante nella fattispecie. Il ricorrente ha ammesso che al momento dell'accertamento stava circolando a 100 km/h, ossia a ben 20 km/h oltre il limite vigente (cfr. pag. 2 perizia 1. marzo 1999 dr _____, pag. 2, e perizia 14 marzo 1998 lic. psic. _____, pag. 2). Egli ha quindi commesso l'infrazione contestatagli, elemento che è atto a dare inizio al presente procedimento. Essendo in seguito stato constatato per mezzo delle perizie psicotecniche che sono adempiuti i presupposti per una revoca di sicurezza, questo tribunale deve ritenere corrette le conclusioni a cui è giunto il Governo, secondo cui il ricorrente è da ritenersi non idoneo alla guida anche in presenza di un eccesso di velocità di "soli" 20 km/h, e ciò indipendentemente dal fatto se sono state o meno rispettate le direttive del DFGP. 6. Il ricorrente ha dichiarato che necessita della licenza di condurre per fini professionali e che pertanto si giustificherebbe una riduzione del periodo di revoca. A torto. La necessità di disporre della licenza di condurre può essere esaminata solo nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friburgo, 1982, pag. 195). 7. Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 1. periodo, 17, 23 LCStr; 10 LALCStr; 9 e 33 OAC, 253 CPC, 3, 18 cpv. 1, 19 cpv. 2, 28, 43, 46 cpv. 1, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 724.70 sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni
dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.